



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

In scadenza l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV° trimestre 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Scade il prossimo **29.2.2024**, il termine per il versamento dell'imposta di **bollo** sulle **fatture elettroniche** emesse nel **quarto trimestre 2023**.

Infatti, come regola generale, l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel **primo, terzo e quarto trimestre** dell'anno solare, deve essere versata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo**, ovvero, entro la **fine di maggio** dell'anno in corso (**primo trimestre**), entro la **fine di novembre** dell'anno in corso (**terzo trimestre**) ed entro la **fine di febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre)**. Invece, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre** va assolta entro **l'ultimo giorno del terzo mese successivo**, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell'anno in corso.

Tuttavia, in relazione ai termini di versamento dell'imposta, sono previste alcune **semplificazioni** in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto. In particolare:

- se l'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre** risulta **pari o inferiore a 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (ossia **9**);
- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri** risulta complessivamente **pari o inferiore a 5.000 euro**, il pagamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (ossia **11**).

La soglia rilevante per i 2 differenti è stata **innalzata dal 250 a 5.000 euro** con decorrenza dalle fatture emesse dall'1.1.2023 ad opera dell'[articolo 3](#) D.L. 73/2022 (cd. Decreto semplificazioni).

Con riferimento alla scadenza di pagamento fissata per la fine del mese di febbraio, non è prevista alcuna semplificazione. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture emesse nel **quarto trimestre 2023** va certamente versata **entro il prossimo 29.2.2024**.



Periodo di emissione delle FE	Importo imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
I° trimestre	Se > 5.000 euro	31.5
I° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30.9
II° trimestre	/	30.9
I° trimestre + II° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30.11
III° trimestre	/	30.11
IV° trimestre	/	28/29.2 anno successivo

Il pagamento del tributo può essere versato con **modello F24** oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con **addebito diretto in conto corrente**.

L'**ammontare** dell'imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche, inviate mediante il sistema di interscambio (Sdl), è calcolato dall'Agenzia delle entrate e **comunicato al contribuente** all'interno dell'area riservata del **portale Fatture e Corrispettivi**. In particolare, l'Agenzia delle entrate predispone:

- **l'elenco A non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sdl che riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> **valorizzato a "SI"** nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- **l'elenco B modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica), per le quali però, a parere dell'Agenzia, sulla base di criteri generalmente applicabili, la stessa risulterebbe dovuta. L'Elenco B va **confermato o modificato entro la fine del mese successivo** al trimestre di riferimento oppure, per le fatture emesse nel secondo trimestre, entro il 10 settembre; in assenza di variazioni, si considerano confermate **le integrazioni proposte dall'Agenzia delle entrate**.

In caso di **mancato versamento** dell'imposta di bollo, viene comunicato al contribuente, in via telematica, l'**ammontare del tributo dovuto**, della **sanzione**, di cui all'[**articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997**](#), ridotta ad 1/3 e degli **interessi** dovuti **fino all'ultimo giorno del mese antecedente** a quello di elaborazione della comunicazione.

Il contribuente deve effettuare il pagamento **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Spirato tale termine senza che sia stato effettuato il versamento, l'Agenzia delle entrate procede con l'**iscrizione a ruolo** a titolo definitivo dell'importo non versato.